



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

Prot. n. (vedasi numero a lato)

### **DECISIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI DUE GARE A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRIENNIO 2025-2027.**

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito in legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il decreto legislativo 18 settembre 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, ed, in particolare l'articolo 11, secondo cui, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del medesimo decreto, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite, strutture che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, soddisfino le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo il quale dispone che "con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

VISTO il decreto legge 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

VISTO il d.m. del 4 marzo 2024 di approvazione del nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9, 11, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2898 del 21 marzo 2024 con la quale sono stati illustrati i profili applicativi dello schema di capitolato sopra richiamato;



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0023196 del 23 maggio 2024 con la quale sono stati modificati, a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali in data 26 gennaio 2024, gli importi a base d'asta delle procedure di gara;

### **RILEVATO CHE:**

- la precedente procedura aperta indetta con provvedimento n. 46454 del 31 ottobre 2023 per n. 650 posti complessivi (400 per unità abitative e 250 per centri collettivi) si è conclusa in data 31 maggio 2024 con la stipula di accordi quadro e convenzioni che hanno coperto solo parzialmente il fabbisogno di posti di accoglienza nella provincia di Lodi;
- i contratti stipulati in esito alla precedente procedura negoziata per n. 95 posti in centri collettivi, indetta con provvedimenti n. 16298 del 5 aprile 2024 e n. 21566 del 6 maggio 2024, sono in scadenza in data 3 dicembre 2024;

DATO ATTO che l'individuazione delle tipologie di centri di accoglienza da mettere a bando tiene conto delle esperienze maturate a livello territoriale, del differente grado di autonomia raggiunto dagli ospiti, della conformità del territorio e della diversificata offerta pervenuta ad oggi dal mercato di riferimento;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il fabbisogno complessivo è stimato in 400 posti, sulla base del numero dei richiedenti asilo attualmente ospitati nei centri di accoglienza del territorio lodigiano, dei provvedimenti di revoca e di eventuali riallocazioni, nonché per fronteggiare la necessità di accoglienza di eventuali nuovi arrivi, tenuto conto del variabile andamento del flusso migratorio e delle quote di richiedenti destinate alla provincia di Lodi;
- le tipologie di accoglienza e i relativi fabbisogni individuati risultano i seguenti.
  - 200 posti in Cas unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti;
  - 200 posti in Cas centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti,

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (in seguito Codice);

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, del Codice, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto "adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che, in relazione a quanto descritto nelle premesse, si rende necessario procedere all'indizione di procedure aperte per la conclusione di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza;

CONSIDERATO che l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento dei centri di accoglienza dei migranti avviene ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), secondo i criteri indicati negli allegati 1-Ter e 2-Ter del vigente schema di capitolato (d.m. 4 marzo 2024);



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il contratto collettivo assunto a riferimento per l'appalto è il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo come indicato nel nuovo schema di capitolato;

**TENUTO CONTO** che il nuovo schema di capitolato fissa la durata dell'accordo quadro in 36 mesi, all'interno dei quali la durata dell'appalto è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, con riserva di esercitare le opzioni di modifica di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023:

a) un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della vigente normativa;

b) in relazione a tutti i posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

c) l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto;

**DATO ATTO** che il vigente capitolato ministeriale prevede altresì:

-la possibilità di modificare il prezzo giornaliero unitario *pro capite pro die* indicato in contratto a determinate condizioni oggettive e in conformità alla corrispondente disciplina di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, parametrata agli indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del d.lgs. n. 36/2023; la modifica potrà avvenire se l'importo del contratto sottoscritto risulti aumentato o diminuito in misura superiore al 5%. Ad esclusione del costo del lavoro, la modifica dei prezzi può compensare variazione dei costi di esecuzione, in aumento o in diminuzione, di entità compresa tra il 5,01% e l'80% dell'importo complessivo del contratto;

- la possibilità di modifica del contratto anche negli ulteriori seguenti casi:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

**DATO ATTO** che, conformemente alle previsioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma di *e-procurement* di Consip S.p.A.;



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

CONSIDERATO che, nell'esecuzione dell'appalto non sussistono oneri da interferenze, di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 il quale prevede che *“ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità”* le cui figure tecniche che prenderanno parte alla procedura di gara saranno individuate con successivo provvedimento;

**VISTO** l'art. 17 commi 8 e 9 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 comma 6, l'esecuzione del contratto, può avvenire, anche prima della stipula, per motivate ragioni;

**VISTO** l'art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 ove è previsto che la stazione appaltante nomini un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

**RITENUTO** altresì di dover nominare il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 comma 8 del d.lgs. 36/2023;

### DECRETA

per le ragioni espresse in premessa e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1) di indire due distinte procedure aperte sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.71 del Codice, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma di *e-procurement* di Consip S.p.A. per l'affidamento mediante accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, dei servizi e delle forniture connesse al funzionamento di centri di accoglienza di cui all'art. 11 del d.lgs. 142/2015, secondo le condizioni stabilite dallo schema di capitolato di cui al d.m. 4 marzo 2024, con decorrenza presunta 1<sup>^</sup> gennaio 2025.

2) di articolare il numero di posti nelle due tipologie di strutture nel seguente modo:

- n. 200 posti in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del capitolato ministeriale;
- n. 200 posti in centri collettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del capitolato ministeriale con capienza fino a 50 posti;

3) di fissare i seguenti prezzi base d'asta delle successive procedure selettive e le ulteriori somme eventualmente rimborsabili all'affidatario, determinati secondo l'Allegato B *“Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza”* di cui al d.m. 4 marzo 2024 aggiornati con successiva



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

circolare prot. 23196 del 23 maggio 2024 che ha modificato i corrispettivi *pro capite pro die* a seguito del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, come segue:

### Singole unità abitative

1. Dall'1.1.2025 € **25,60** *pro capite pro die* (di cui € 11,58 *pro capite pro die* per costi del lavoro non suscettibili di ribasso). Dal 1<sup>o</sup> ottobre 2025 € **25,80** *pro capite pro die* (di cui € 11,78 per costi del lavoro non suscettibili di ribasso);
2. € **173,00** per singolo *kit* di primo ingresso (vestiario);
3. € **0,17** *pro capite pro die* per la fornitura di pannolini per bambini sino a 36 mesi;
4. € **180,00** (limite massimo annuo) per materiale didattico, ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori e indipendentemente dal relativo turnover.

Alle voci di prezzo indicate si aggiungono i seguenti importi non soggetti a ribasso:

-€ **2,50** *pro capite pro die* per la fornitura del *pocket money*;

-€ **5,00** per la fornitura della tessera telefonica *una tantum* all'ingresso;

-€ **500,00** (limite massimo annuo) per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo *turnover*;

-€ **30,57** (tariffa oraria da aumentare, a titolo di lavoro straordinario e come da artt. 53 e 58 del CCNL settore cooperative sociali, del 15% in caso di intervento in orario diurno non festivo, del 30% in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo, del 50% in caso di intervento in orario festivo notturno) quale rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN, conformemente ai limiti e le condizioni indicati dagli articoli 2, lett. c), 5 comma 6 e 24 comma 1 del capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis e dall'Allegato B;

-€ **19,35** (tariffa oraria da aumentare, titolo di lavoro straordinario e come da artt. 53 e 58 del CCNL di riferimento sopra indicato, del 30% in caso di intervento in orario notturno non festivo, del 50% in caso di intervento in orario notturno festivo) quale rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata dell'operatore notturno ordinariamente impiegato in reperibilità, conformemente ai limiti e alle condizioni indicate dagli articoli 5 comma 6 e 24 comma 1 del capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis, nonché dagli Allegati A e B.

### Strutture collettive fino a n. 50 posti

1. Dall'1.1.2025 € **32,08** *pro capite pro die* (di cui € 12,45 *pro capite pro die* per costi del lavoro non suscettibili di ribasso). Dal 1<sup>o</sup> ottobre 2025 € **32,31** *pro-capite pro-die* (di cui € 12,68 per costi del lavoro non suscettibili di ribasso);



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

2. € 173,00 per singolo *kit* di primo ingresso (vestiario);
3. € 0,17 *pro capite pro die* per la fornitura di pannolini per bambini sino a 36 mesi;
4. € 180,00 (limite massimo annuo) per materiale didattico, ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori e indipendentemente dal relativo *turnover*.

Alle voci di prezzo sopra indicate si aggiungono i seguenti importi non soggetti a ribasso:

-€ 2,50 *pro capite pro die* per la fornitura del *pocket money*;

-€ 5,00 per la fornitura della tessera telefonica *una tantum* all'ingresso;

-€ 500,00 (limite massimo annuo) per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo *turnover*;

-€ 30,57 (tariffa oraria da aumentare, a titolo di lavoro straordinario e come da artt. 53 e 58 del CCNL settore coop. sociali, del 15% in caso di intervento in orario diurno non festivo, del 30% in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo, del 50% in caso di intervento in orario festivo notturno) quale rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN, conformemente ai limiti e le condizioni indicati dagli artt. 2, lett. c), 5 comma 6 e 24 comma 1 del capitolato, dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis e dall'Allegato B.

**Si precisa che il corrispettivo *pro capite pro die* in atto dal 1<sup>o</sup> gennaio 2025 verrà rideterminato a partire dal 1<sup>o</sup> ottobre 2025, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della variazione del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale. Si evidenzia che non muta l'importo sul quale viene applicato il ribasso offerto in sede di gara.**

Conformemente all'art. 24 del capitolato, si precisa che:

- al corrispettivo *pro capite pro die* indicato al punto 1 per ciascuna tipologia di centro di accoglienza (computato sulla base delle giornate di effettiva presenza degli ospiti), si aggiungono il corrispettivo per la fornitura del *kit* di primo ingresso e il rimborso dei costi delle prestazioni di cui ai punti 3 e 4, sulla base di separata rendicontazione;

- gli importi non soggetti a ribasso indicati per ciascuna tipologia di centro di accoglienza saranno rimborsati sulla base di separata rendicontazione, entro i limiti massimi indicati dal comma 1 del medesimo articolo.

I costi del personale indicati nel citato Allegato B sono determinati sulla base del contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023: contratto nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'affidamento, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

- 4) di stabilire che i servizi richiamati saranno conformi a quanto previsto dal d.m. del 4 marzo 2024;
- 5) di fissare la durata dell'accordo quadro in tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, all'interno dei quali la durata del contratto di affidamento è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, fatta salva la proroga tecnica alle condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara da espletarsi sulla base del nuovo schema di capitolato ministeriale;
- 6) di riservare all'Amministrazione la facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 nel limite del 100% del valore del contratto iniziale:
  - A. un aumento dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente, secondo i criteri applicativi indicati all'art. 13 dello schema di capitolato;
  - B. in relazione a tutti i posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle alleghe specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;
  - C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. Tale erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere a) e b) del presente comma.

- di dare atto che l'importo stimato complessivo dei due appalti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, comprensivo delle opzioni innanzi descritte, tenuto conto che il valore stimato giornaliero dal mese di ottobre 2025 si innalza a seguito degli aumenti disposti con il rinnovo del CCNL, risulta essere pari rispettivamente a € 21.467.550,00, Iva esclusa, per il servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative e a € 22.936.230,00, Iva esclusa, per il servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi, come meglio indicato in dettaglio ai sottostanti punti 1 e 2.



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

1) Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole **unità abitative** con capacità recettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del capitolato.

N. posti	Numero giorni	Importo max giornaliero (allegato B stima costi medi)	Importo complessivo al netto delle opzioni	Opzioni art. 120, comma 1 lett. a) del codice dei contratti max 150%	Importo stimato appalto al lordo delle opzioni
200	273 (dall'1.1.2025 al 30/9/2025)	€ 39,06	€ 2.132.676,00		
200	822 (dall'1/10/2025 al 31/12/2027)	€ 39,26	€ 6.454.344,00		
			€ 8.587.020,00	€ 12.880.530	€ 21.467.550,00

2) Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di **50 posti** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del Capitolato Ministeriale.

N. posti	Numero giorni	Importo max giornaliero (allegato B stima costi medi)	Importo complessivo al netto delle opzioni	Opzioni art. 120, comma 1 lett. a) del codice dei contratti Max 150%	Importo stimato appalto al lordo delle opzioni
200	273 (dall'1.1.2025 fino al 30/9/2025)	€ 41,72	€ 2.277.912,00		
200	822 (dall'1/10/2025 al 31/12/2027)	€ 41,95	€ 6.896.580,00		
			€ 9.174.492,00	€ 13.761.738,00	€ 22.936.230,00





## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

- di dare atto che alle due procedure aperte sarà applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, secondo i criteri stabiliti negli allegati 1-ter, 2-ter del vigente schema di capitolato (d.m. 4 marzo 2024);
- di demandare al disciplinare di gara, al capitolato speciale e relativi allegati, nonché agli schemi di accordo quadro e convenzione per le ulteriori condizioni di svolgimento delle predette procedure di gara e di esecuzione dei servizi;
- **la Prefettura U.T.G. si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;**
- la Prefettura U.T.G. si riserva di esercitare quanto previsto dall'art. 17 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di esecuzione anticipata del contratto;
- di individuare il RUP, per ambedue le procedure di gara, nel Viceprefetto Vicario d.ssa Roberta De Francesco;
- di nominare con successivo provvedimento il nucleo di supporto al Rup;
- di individuare il DEC, per ambedue le procedure di gara, nel Dirigente *pro tempore* dell'Area IV - Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione, dott. Stefano Antonio Musarra. Il DEC si avvarrà del supporto dei collaboratori, che verranno individuati con un successivo provvedimento, per compiere tutti gli adempimenti necessari per le verifiche della fase dell'esecuzione, ispezioni, controllo dell'idoneità delle strutture e dei rendiconti ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017;
- di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario della spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvederà a disporre i necessari accreditamenti sul capitolo di spesa 2351 p.g. 2;
- di procedere, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, all'accantonamento precauzionale, per la remunerazione degli incentivi delle funzioni tecniche, degli importi di seguito specificati pari al 2% delle somme poste a base di gara, pari a € 171.740,40 per la procedura aperta relativa alle Unità Abitative e € 183.489,84 per la procedura aperta relativa ai Centri Collettivi, la cui copertura finanziaria è anch'essa demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario della spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvederà a disporre i necessari accreditamenti sul medesimo capitolo di spesa 2351 p.g. 2.
- di assolvere agli obblighi di pubblicità legale di cui agli artt. 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da A.N.A.C. che garantisce la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del citato codice, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione dell'appalto e di pubblicare il presente provvedimento e gli altri atti



## *Al Prefetto della Provincia di Lodi*

oggetto di pubblicazione obbligatoria unitamente al collegamento ipertestuale previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 sul sito istituzionale della Prefettura-U.T.G. nella sezione "Amministrazione Trasparente";

-di riservarsi di prorogare sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del d.lgs. n. 36/2023, i contratti stipulati in esito alla precedente procedura negoziata per n. 95 posti in centri collettivi, indetta con provvedimenti n. 16298 del 5 aprile 2024 e n. 21566 del 6 maggio 2024, in scadenza in data 3 dicembre 2024.

Lodi, (data protocollo)

il Prefetto  
(R. Scatagliata)

 R. Scatagliata/fm